

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino



REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 31.03.2016)

INDICE

<i>Art. 1 Finalità del regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Definizione di spesa di rappresentanza – principi e criteri generali</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Specificazione delle spese di rappresentanza</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Gestione amministrativa e contabile</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 Rendicontazione e pubblicità</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 Entrata in vigore</i>	<i>5</i>

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere - da parte della Amministrazione Comunale - spese di rappresentanza nonché il relativo procedimento, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e della gestione amministrativa e contabile conseguente.

2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica secondo quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione, oltre al rispetto dei criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza – principi e criteri generali

1. Le spese definite “di rappresentanza” rispondono ai seguenti principi e criteri generali¹:

- a) stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- b) sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- c) motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- d) rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

2. Alla luce dei suddetti criteri generali, sono quindi spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze come specificato all'art. 5.

3. Le spese di rappresentanza sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'Amministrazione comunale in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali, intesi quale elevata considerazione del proprio ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- gemellaggi;
- manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
- inaugurazione di opere pubbliche;
- cerimonie o ricorrenze;
- incontri o visite istituzionali.

¹ Si veda il D.M. Interno 23 gennaio 2012 emanato ai sensi dell'art. 16 comma 26 del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni in L.148/2011.

Art. 4 – Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell’Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell’Ente, attraverso l’attivazione delle procedure di spesa da parte dell’ufficio comunale competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell’assunzione dell’impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vice-Sindaco;
- Assessori nell’ambito delle rispettive competenze, se delegati dal Sindaco;
- Presidente del Consiglio Comunale.

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata e specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Art. 5 – Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Nell’ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell’Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, e loro accompagnatori, se presenti;
- b) colazioni di lavoro, giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;
- c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall’Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all’Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- d) doni ricordo (indicativamente: riproduzione dei monumenti simbolo della città di Fano, della pergamena, gadget, gagliardetto, omaggi floreali, ecc) per acquisizione di cittadinanza onoraria, per personalità, per centenari, per anniversari significativi di Associazioni presenti sul territorio comunale con valenza sociale, economica, culturale, turistica e di promozione della città;
- e) comunicazioni di condoglianze in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all’Ente o di componenti degli Organi comunali;
- f) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- g) atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, e statuette) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o ricevimenti di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all’Ente, oppure in occasione di visite all’estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell’Ente;
- h) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili in tematiche di particolare rilevanza istituzionale dell’ente, che non rientrino nella competenza dei singoli assessorati;
- i) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

2. Relativamente alle spese individuate alle lettere d), g), i) del precedente paragrafo, sono ammessi per i singoli beni acquisti di valore non superiore a Euro 100,00 (centoeuro/00) cadauno.

Art. 6 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2, 3 e 5.

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.), salvo le ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 1.

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato ad apposito dirigente con il P.E.G. , con distinzione per la Giunta e per il Consiglio Comunale.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate con apposita determinazione del competente Dirigente, nella quale devono essere indicati la tipologia di spesa, il rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, l'ammissibilità della spesa ed ogni altro elemento richiesto dai precedenti articoli 3 e 4.

La liquidazione sarà effettuata sulla base di idonea documentazione (preventivo di spesa, fattura, ricevuta fiscale) dal Dirigente competente

3. Le spese di rappresentanza di modico valore, sostenute in trasferta, fino all'importo di Euro 300,00 (trecento/00) sono rimborsate dall'economista comunale con cassa economale, secondo la disciplina prevista dal vigente Regolamento comunale per gli acquisti di economato e di cassa, previa espressa richiesta scritta da parte del Responsabile del Gabinetto del Sindaco che ne attesta la tipologia ed ammissibilità.

Art. 8 – Rendicontazione e pubblicità

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 comma 26 del D.L 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n.148, le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto, redatto sulla base dello schema tipo di cui al Decreto Ministero dell'Interno 23 gennaio 2012, ed allegato al rendiconto di gestione.

Tale prospetto è trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune – sezione Amministrazione Trasparente.

2. A tal fine, il Dirigente del Gabinetto del Sindaco, al quale sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza, trasmette entro il 28 febbraio dell'anno successivo il prospetto compilato al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'approvazione, unitamente al Rendiconto di gestione e per la successiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.